

SCADENZIARIO ELETTORALE

Giovedì 10 aprile 2014

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 3, co. 6 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

Da domenica 6 aprile a sabato 26 aprile 2014

(20 giorni precedenti il termine di presentazione delle liste)

Tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, le suddette ore sono ridotte della metà.

(L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, co. 3-4)

Da mercoledì 12 marzo a venerdì 23 maggio 2014

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni)

- gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 1)

- sono ammesse solo determinate forme di messaggio politico elettorale e sono le seguenti: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati, e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 2)

- divieto di fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 5, co. 2)

Da lunedì 17 marzo a domenica 25 maggio 2014

(dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9)

- la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e candidati in competizione.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co. 1)

- la trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4)

Entro domenica 13 aprile 2014

(entro il 3° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, dell'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, co. 1)

Entro martedì 15 aprile 2014

(entro il 5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, presso la Corte d'appello del capoluogo della regione, dell'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima per decidere sui ricorsi contro la eliminazione nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, co.3)

Entro domenica 20 aprile 2014

(entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

Da martedì 22 a venerdì 25 aprile 2014

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nell'articolo 2.

(L. 4 aprile 1956 n. 212, art., 2 co.1 e co.5)

Venerdì 25 aprile 2014

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Divieto di affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, fuori degli appositi spazi.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1)

Dalle ore 8.00 di venerdì 25 alle ore 12.00 di sabato 26 aprile 2014

(dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente quello della votazione)

Presentazione delle liste provinciali dei candidati presso le cancellerie dei tribunali capoluoghi di provincia e delle liste regionali presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo di regione.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co. 1; L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, co. 3.)

Sabato 26 aprile 2014

(entro le ore 24.00)

Gli uffici centrali circoscrizionali inviano le liste all'ufficio centrale regionale per la verifica del numero delle candidature.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co. 7)

Domenica 27 aprile 2014

(entro le ore 12.00)

L'ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite prescritto dalla legge e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co. 7)

Domenica 27 aprile 2014

(entro le ore 12.00)

Gli uffici centrali circoscrizionali e, in parallelo l'ufficio centrale regionale, procedono all'esame delle candidature depositate, verificando il rispetto dei tempi per il deposito, il numero delle sottoscrizioni, il numero di candidati, la conformità dei contrassegni alle disposizioni legislative, la sussistenza di requisiti prescritti dalla legge per i candidati stessi.

Entro la sera stessa i delegati di lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle eventuali modifiche apportate alle liste.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 1 e 2; L. 23 febbraio 1995 n. 43 art. 1 co.11)

Lunedì 28 aprile 2014

(ore 9.00)

L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. Le decisioni sono comunicate ai delegati di lista nella stessa giornata.

Le medesime procedure sono seguite dall'ufficio centrale regionale per le liste regionali.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 3 e 4; L. 23 febbraio 1995 n. 43 art. 1 co.11)

Martedì 29 aprile 2014

(entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni)

Contro l'eliminazione di liste e candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso va depositato, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale che, nella stessa giornata, a mezzo di corriere, lo trasmette all'ufficio centrale regionale, corredato delle proprie deduzioni.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 5, 6, 7)

Giovedì 1 maggio 2014

(nei due giorni successivi alla comunicazione delle decisioni)

L'ufficio centrale regionale si pronuncia sui ricorsi, comunicando le proprie decisioni ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali nelle successive 24 ore.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 8, 9)

Sabato 10 maggio 2014

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Termine ultimo per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto con le candidature, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, entro 48 ore dalla notifica della nomina, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi, ai fini della sostituzione degli impediti.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 11, co. 1, n. 4; D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art.6, co.3)

Da sabato 15 maggio 2014

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co. 1)

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2014

(dal 2° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

(Legge 27/12/2013 n. 147 art. 1 co. 400 lett g)

Giovedì 22 maggio 2014

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co. 2 e art. 35, co. 1)

Entro venerdì 23 maggio 2014

(entro il 2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa a cura del segretario ai presidenti delle sezioni elettorali

Invio delle designazioni dei due rappresentanti di lista direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co. 1 e art. 42, co.3)

Venerdì 23 maggio 2014

(ore 24.00)

Scatta il silenzio elettorale. Divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Domenica 25 maggio 2014

(giorno di votazione)

ore 07.00: inizio operazioni di voto

ore 23.00: chiusura dei seggi

(L. 27-12-2013 n. 147 art. 1 co. 399)

Lunedì 26 maggio 2014

(giorno di scrutinio)

ore 15.00: inizio dello spoglio delle schede

(Circolare n. 13/2014 Ministero Interno)